



FONDAZIONE CONSERVATORI E SCANDURRA RIUNITI

R.D. n. 327 del 11.08.1903  
D.P. n. 330 del 30.10.1998  
C.F. 97060010838

Via S. Cuore di Gesù isol. 251  
98100 MESSINA

Tel: 090661616  
Fax 0906416142  
E-mail:

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 24/11/2006

04 DIC 2006

005495

Oggetto: Delibera di modifica Statuto dell'ente.

L'anno duemilasei il giorno 24 del mese di novembre in Messina, nella sede della Fondazione, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE in seduta STRAORDINARIA, sono presenti:

Dott. Marino Mariano – Presidente

Dott.ssa Maria Leopardi – Vpresidente

Dott. Massimo Chiofalo – componente

Prof. Giovanni Aurelio – componente

Assiste il Segretario dell'Ente Sig.ra Luisa Russo.

PREMESSO che il CdA - al fine di rendere lo Statuto dell'Ente più confacente alle attuali esigenze del sistema integrato territoriale dei servizi sociali, anche in attuazione della L. 328/00 - ha effettuato diversi incontri di lavoro aventi ad oggetto la modifica dello stesso;

CONSIDERATO che le modifiche proposte hanno natura meramente organizzativa e sono informate a criteri di efficienza ed efficacia della stessa;

RILEVATO che le modifiche proposte non modificano i fini istituzionali originari;

RITENUTO necessario, nonché opportuno, procedere alla modifiche dell'attuale Statuto;

VISTI i lavori preparatori e di studio dello Statuto, le sue modifiche e integrazioni;

VISTA la legge n. 6972 del 17/7/1890;

VISTO il R.D. n. 99 del 5/2/1891

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il comma 3 dell'art. 68 della L.R. 10/99

**DELIBERA**

con n. 4 voti a favore su n. 4 votanti e n. 4 presenti di:



- approvare il nuovo Statuto dell'II.PP.A.B. Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti così come da schema allegato alla presente delibera così da costituirne parte integrante;
- autorizzare alla firma, in calce allo Statuto così modificato, il presidente e il segretario;
- pubblicare: all'albo pretorio del Comune di Messina, all'albo dell'Ente nonché sul sito internet dell'Ente la presente delibera e l'allegato Statuto modificato;
- trasmettere copia dello Statuto modificato all'organo di vigilanza, così come previsto dalla vigente normativa, per l'approvazione di legge.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**I CONSIGLIERI**

*[Handwritten signatures of council members]*

**IL SEGRETARIO**

*[Handwritten signature of the secretary]*



**IL PRESIDENTE**

*[Handwritten signature of the president]*

**MUNICIPIO DI MESSINA  
E SEGRETARIO GENERALE  
CERTIFICA**

che il presente atto è stato pubblicato il \_\_\_\_\_  
 nel Comune di giorno festivo 10.12.06  
 e che perciò lo stesso non sarà più sottoposto  
 a ulteriori opposizioni

alla sede della Municipalità, Messina il 11.12.06



**P. IL SEGRETARIO GENERALE**  
*[Handwritten signature]*  
 Il Funzionario Dir. Amm.  
 (Nicola TROVATO)



*Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti " di Messina*

## *Statuto*

### **CAPO I DELL'ORIGINE, DELLO SCOPO DELL'ISTITUTO E DEI SUOI MEZZI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 1 (ORIGINI)**

Con D.P.R.S. n.330/GR VIII-SG del 30/10/1998 è stata disposta la fusione in unica istituzione - previa trasformazione del fine - delle Opere Pie "Conservatori Riuniti" e "Nino Scandurra" è stato costituito, così, nel Comune di Messina un Istituzione di Assistenza e Beneficenza Pubblica con la denominazione di "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti" con sede, nel locale ove attualmente trovasi l'Istituto Conservatori Riuniti, in Via Sacro Cuore di Gesù is.251 - Messina e sede succursale in Via Stazione, Contesse in Messina.

Il Patrimonio complessivo dei detti Istituti fusi ascende a circa £. 7.000.000.000.

#### **ARTICOLO 2 (SCOPO)**

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, al ricovero e alla prestazione di servizi nei confronti di minori, di anziani, diversamente abili e fasce di emarginati sociali emergenti di entrambi i sessi secondo le tipologie assistenziali di istituto di ricovero che possano concorrere all'attuazione dei fini istituzionali previsti dalla normativa regionale (L.R. 22/86, L.R. 87/93), nazionale e comunitaria. La Fondazione si riserva, inoltre, di presentare progetti - sia in forma singola che associata - nel settore socio-assistenziale accedendo anche a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; a tale scopo potrà stipulare convenzioni, accordi di programma, ATS e partenariati con istituzioni pubbliche e private nonché aderire a consorzi. La Fondazione parteciperà inoltre alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali stabilendo, attraverso protocolli d'intesa con i comuni della provincia di Messina modalità e tempi attuativi della partecipazione ai piani di zona. La Fondazione organizza corsi di formazione e/o aggiornamento professionale per il personale in servizio.

### **ARTICOLO 3** (ATTIVITA')

Le attività di assistenza ai minori, anziani, diversamente abili e fasce di emarginati sociali attuate attraverso la tipologia assistenziale dell'istituto di ricovero sarà erogata su domanda e fino a concorrenza del numero dei posti disponibili.

Criteri preferenziali per l'ammissione saranno i seguenti:

- A) I minori e diversamente abili cui la famiglia versa in particolari condizioni socio economiche disagiate, privi di mezzi con la impossibilità di poter provvedere al loro sostentamento e orfani di entrambi i genitori;
- B) I minori e i diversamente abili come sopra che risultano orfani di uno dei genitori;
- C) Gli anziani con reddito minimo.

La Fondazione eroga, altresì, alle medesime categorie servizi di assistenza domiciliare e di sportello informativo per i servizi sociali e assistenziali.

E' vietata, sotto tutti i riguardi, ogni diversità di trattamento tra gli ospiti della struttura

### **ARTICOLO 4** (VIOLAZIONI REGOLAMENTARI)

In caso di violazione dei regolamenti interni da parte degli ospiti il Consiglio di Amministrazione può deliberarne l'espulsione dalla struttura.

### **ARTICOLO 5** (ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE E SOGGIORNI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE)

La Fondazione può istituire, in località di montagna o di mare, case di cura e/o soggiorno allo scopo di rendere un migliore servizio ai propri ospiti o di curare particolari patologie da cui gli stessi possono essere affetti; può disporre affinché i propri ospiti soggiornino presso istituzioni pubbliche o private con fini istituzionali simili, sotto la sorveglianza delle stesse e con l'assistenza di personale della Fondazione.

### **ARTICOLO 6** (MEZZI FINANZIARI)

La Fondazione provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le rette degli ospiti e con ogni altro introito, pubblico o privato, non destinato ad aumentare il proprio patrimonio.

## CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 7 (COMPOSIZIONE)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il Presidente è nominato dall'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali gli altri quattro membri sono nominati ciascuno dalla Provincia Regionale di Messina, dal Comune di Messina, dalla Curia Arcivescovile di Messina, dalla Prefettura di Messina.

### ARTICOLO 8 (DURATA E INCOMPATIBILITA')

Il Presidente dura in carica cinque anni e non può essere rieletto più di una volta senza interruzione.

Gli altri componenti sono nominati per lo stesso periodo di tempo e non possono, neanche essi, essere rieletti senza interruzione, più di una volta.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di titolo di studio adeguato e di documentata esperienza almeno triennale nel settore socio-assistenziale, nonché dei requisiti previsti dall'art. 3 della Legge regionale 20.06.1997 n. 19.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starci il surrogato.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio e dura in carica quanto durano i consiglieri.

La carica di Presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- a) amministratore o dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono la medesima attività della Fondazione;
- b) presidente o componente del consiglio di amministrazione di altra II.PP.A.B. o di fondazioni o associazioni di diritto privato aventi il medesimo scopo sociale.

Non possono essere nominati come presidenti o membri del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitto colposo ovvero alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per il delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

e) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili di irregolarità che hanno comportato il diniego dell'approvazione dei conti resi o non hanno riportato il risultato della loro gestione;

f) coloro che hanno liti pendenti con l'istituzione o abbiano attivato situazioni di contrasto con gli interessi o le finalità della Fondazione;

g) coloro che hanno debiti liquidi verso l'istituzione e siano in mora di pagamento.

La sentenza patteggiata ex art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Non possono appartenere contemporaneamente agli organi di amministrazione il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate è nulla.

## ARTICOLO 9 (ASSENZE)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice presidente.

Tale assenza, se giustificata, non può protrarsi oltre sei mesi. Superato tale limite di tempo l'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali provvederà alla sua sostituzione. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano.

I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive, vengono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione, decaduti dalla carica.

## ARTICOLO 10 (APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI)

Per quanto riguarda la nomina, la surrogazione, l'intervento alle sedute, l'incapacità o incompatibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le disposizioni della vigente legge e del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**CAPO III**  
**DELLE ADUNANZE , DEI COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE**

**ARTICOLO 11**  
(ADUNANZE)

Il Consiglio di Amministrazione si aduna nei modi e termini di legge in via ordinaria una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo richiede sia un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia su richiesta di almeno due componenti del consiglio stesso. Nei casi di eccezionale urgenza e necessità il Presidente può convocare il Consiglio "ad horas".

**ARTICOLO 12**  
(REGOLAMENTAZIONE ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

Le norme relative alla validità delle convocazioni delle adunanze e deliberazioni nonché alle votazioni, ai processi verbali delle adunanze sono quelle stabilite dalla legge e dal regolamento vigente sulla istituzione pubblica di beneficenza.

**ARTICOLO 13**  
(COMPITI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento; effettua i controlli sulla efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa che deve essere rivolta all'attuazione delle politiche di indirizzo dello stesso Consiglio.

Forma i bilanci ed i regolamenti, promuove, quando occorra le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati. Delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli ospiti e circa il loro collocamento fuori dallo Istituto a termine dell'articolo "4", circa i contratti da stipularsi, circa le liti da sostenere ed in genere su tutti gli affari che interessano la Pia Opera.

**ARTICOLO 14**  
(COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il capo dell'amministrazione. Egli rappresenta la Fondazione, convoca e presiede il Consiglio, veglia sulla spedizioni degli affari e sul buon andamento dell'Istituto e di tutti i servizi ad esso inerenti; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, firma i contratti e tutti gli atti da questo deliberati.

Il Presidente sospende - nei casi di urgenza e per gravi motivi - gli impiegati, il personale a tempo determinato e i collaboratori ed altresì prende tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno salvo, comunque, l'obbligo di riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

**CAPO IV**  
**DELLE AVVERTENZE E NORME GENERALI**  
**DI AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLO 15**  
(REGOLAMENTAZIONE DEL PERSONALE)

Le norme per la nomina ed il licenziamento, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel Regolamento Organico.

**ARTICOLO 16**  
(REGOLAMENTI INTERNI)

Sono pure materia di disposizione regolamentare le norme per l'ammissione degli ospiti, la disciplina interna (igiene, pulizia ecc.), la disciplina del personale, quella dell'appalto dei lavori e dei servizi, quella relativa al conferimento degli incarichi, quelli previsti dalle vigenti normative e quanto altro occorra per il regolare andamento della istituzione e che non formi oggetto di disposizioni statutarie.

**ARTICOLO 17**  
(APPLICAZIONE DI NORME IN MANCANZA  
DI PREVISIONE STATUTARIA E/O REGOLAMENTARE)

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme delle leggi 17 luglio 1980 n.6972 - 18 luglio 1904 n. 390 e dei relativi regolamenti e s.m.i. nonché dalle norme nazionali e comunitarie.

## CAPO V DEL PERSONALE

### ARTICOLO 17 (INQUADRAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI)

La Fondazione, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvale di personale inquadrato nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali previsti dalla pianta organica della Fondazione.

Il personale è reclutato mediante concorso pubblico nei modi e termini di legge.

Ai dipendenti dell'IPAB saranno applicati tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dal Dlgs 165/2001. La Fondazione potrà, per i propri fini istituzionali, avvalersi di personale in convenzione come previsto dagli appositi standards strutturali di cui al D.P.R.S. 29/6/1988.

Le assunzioni a tempo determinato, se necessario, saranno effettuate con l'osservanza delle vigenti leggi.

La Fondazione potrà avvalersi di collaboratori, conferire incarichi di assistenza legale, consulenza, ricerca e studio nei limiti imposti dalla normativa vigente.

La Fondazione svolgerà la propria attività favorendo lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale anche attraverso l'istituzione di corsi autofinanziati o mediante accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

**CAPO VI**  
**DEL PATRIMONIO ATTIVO**

**ARTICOLO 18**  
**(BENI IMMOBILI E MOBILI)**

Costituiscono patrimonio attivo della Fondazione:

- I beni immobili, con le relative pertinenze, derivanti dalla fusione delle Opere Pie di cui al precedente articolo 1, nello stato di diritto risultante dai pubblici registri immobiliari con salvezza di tutte le trascrizioni a favore e contro, dipendenti da errate scritturazioni, da annotazioni in corso per qualsiasi causa, da azioni pendenti presso l'autorità giudiziaria o già definite o ancora proponibili a termini di legge, da occupazioni e o espropriazioni occorse per pubbliche utilità, ancora pendenti o definite e i cui atti siano in corso di registrazione e trascrizione o che - per errori o dimenticanze - non siano stati registrati o trascritti; nonché quelli provenienti da atti di liberalità.  
Con salvezza, infine, di tutte le diminuzioni o gli incrementi causati da fatti naturali o che possano derivare da una delle azioni di difesa della proprietà previste dal codice civile.
- I beni iscritti nei pubblici registri automobilistici, già intestati alle fuse Opere Pie di cui sopra dei quali la Fondazione abbia, alla data del presente Statuto, la piena disponibilità; nonché provenienti da atti di liberalità.
- I beni mobili o le attrezzature varie esistenti all'interno dei due Istituti fusi, nonché provenienti da atti di liberalità.
- Tutta la disponibilità finanziaria in atto giacente presso il Tesoriere della Fondazione.

**CAPO VII**  
**DELLE NORME GENERALI DI GESTIONE**

**ARTICOLO 19**  
**(TESORERIA)**

E' fatto obbligo alla Fondazione che i servizi di tesoreria e di cassa vengano disimpegnati da un istituto di credito che operi nel Comune di Messina. I rapporti con tale Istituto saranno regolati da apposita convenzione.

**ARTICOLO 20**  
**(MANDATI DI PAGAMENTO)**

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che soprintende al servizio – qualora nominato - cui si riferisce il mandato, o in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano, nonché di quella del Segretario Contabile della Fondazione.

**CAPO VIII**  
**DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 20**

Gli statuti e i regolamenti degli istituti fusi nella istituzione "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti" di Messina si intendono espressamente abrogati con l'approvazione del presente Statuto.

**ARTICOLO 21**

Entro i limiti dei posti disponibili nelle strutture della Fondazione possono essere accolti ospiti non aventi titolo a beneficiare delle convenzioni con gli Enti pubblici. L'importo delle rette di ricovero o di ammissione all'Fondazione è determinato dal Consiglio di Amministrazione e dalla normativa regionale in vigore.

**ARTICOLO 22**

La modifica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del nuovo Statuto, che sposta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione da "quattro" a "cinque" anni, avrà effetto con la nomina del nuovo Consiglio successiva all'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto.

**ARTICOLO 23**

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi e dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**ARTICOLO 24**

Per quanto altro non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti dei regolamenti dei regolamenti interni della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**

*Luisa Russo*



**IL PRESIDENTE**

*Dott. Mariano Marino*

